ISTITUZIONE DELL'AGRONOMO DI ZONA E RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 44

Norme di inquadramento nel nuovo ruolo della carriera dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica

Il collocamento del personale della carriera dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica nel corrispondente ruolo previsto nell'allegata tabella III, e' effettuato con l'attribuzione della qualifica cui e' annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente legge, con la conservazione dell'anzianita' di carriera e di qualifica acquisite. Gli impiegati del predetto ruolo con coefficiente 402 alla data di entrata in' vigore della presente legge sono inquadrati nella qualifica di direttore straordinario con il coefficiente 500. Gli impiegati che, alla stessa data rivestono le qualifiche di direttore ordinario e di direttore ordinario principale, conservano tali qualifiche ad personam, fino al conseguimento della promozione alla qualifica superiore.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Estremi	Legge 15 dicembre 1961, n. 1304
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-agronomo-di-zona-e-riordinamento-dei-ruoli-del/art-44-norme-di-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

inquadramento-nel-nuovo-ruolo-della-carriera-dei-direttori/
versione/0